

TI_GERICHTE 16.2002.64 vom 8. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.64

FR: TI_GERICHTE 16.2002.64 du 8 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2002.64 del 8 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 01.10.2002
16.2002.64

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00064 Lugano 1° ottobre 2002/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il "ricorso" 8 luglio 2002 presentato da _____ per conto della _____ Contro un'ordinanza 25 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, emanata nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 aprile 2002 dal _____ patr. dallo studio legale _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. _____ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 29 aprile 2002 il Comune di _____ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificato alla Comunione ereditaria fu _____ per l'incasso di fr. 5'976.- oltre interessi e tassa di diffida, corrispondenti a contributi di miglioria dallo stesso dovuti, unitamente alla sorella _____ nella loro qualità di membri della menzionata successione, proprietaria della particella n. _____ RFD _____; che al contraddittorio, fissato per il 25 giugno 2002, il convenuto non è comparso; che con sentenza 25 giugno 2002 il segretario assessore, respinta lo stesso giorno una domanda di rinvio dell'udienza formulata dal convenuto per motivi di salute, ha accolto l'istanza sulla base della documentazione prodotta dall'ente, rimasta incontestata da parte degli escussi; che con scritto 8 luglio 2002, intitolato ricorso e quindi trasmesso per competenza a questa Camera, _____ insorge contro l'ordinanza 25 giugno 2002 con la quale il segretario assessore non gli ha concesso il rinvio dell'udienza, ritenendo l'analoga domanda tardiva poiché pervenuta immotivatamente alla pretura soltanto il giorno stesso dell'udienza; che, richiesto da questa Camera di voler produrre procura sottoscritta da _____ il ricorrente -con scritti 2, rispettivamente 3 settembre- dichiara di non voler ricorrere contro la sentenza del Segretario assessore, malgrado l'intestazione del suo allegato 8 luglio 2002: espone in particolare che la sua intenzione è semplicemente quella di chiedere al primo giudice che l'ordinanza inappellabile di non accoglimento della domanda di rinvio venga modificata in virtù dell'art. 95 cpv. 2 CPC; che tuttavia, la norma invocata, intesa effettivamente alla modifica di determinate decisioni di natura processuale, è sì di competenza del giudice che ha emesso un'ordinanza, ma solo fintanto che quel giudice non

si è pronunciato sul merito della controversia, ossia finché non è stata emessa la sentenza relativa alle domande di causa, ciò che in concreto è avvenuto con la contemporanea decisione di rigetto dell'opposizione; che infatti, da quel momento in poi, la parte soccombente -in linea di principio- ha solo la possibilità di impugnare la sentenza con uno dei rimedi di diritto devolutivi previsti dal Codice di procedura (Anastasi , Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 49 - 50): in concreto e a dipendenza della natura della lite e dell'importo in contestazione, con un ricorso per cassazione; che ne consegue, accanto all'irricevibilità dell'impugnazione poiché la Camera non ha facoltà di applicare la norma specificamente invocata, la desistenza del ricorrente che ha rinunciato in modo esplicito ad appellarsi a uno dei motivi di cassazione di cui all'art. 327 CPC e lo stralcio dai ruoli del ricorso; che comunque, evaso il ricorso in applicazione dell'art. 313 bis CPC (in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC), non v'è motivo per prelevare spese o tassa di giustizia. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 8 luglio 2002 di _____ è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse, né spese. 3. Intimazione a: _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.